

## INFORMATIVA GENERALE

### CHE COS'È IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate.

Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher).

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

**Attenzione** . Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

### Vantaggi

#### *Per il committente*

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

#### *Per il prestatore*

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

E', inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici.

### Il 'committente'

I committenti cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:

- ❖ famiglie;
- ❖ enti senza fini di lucro;
- ❖ soggetti non imprenditori;
- ❖ imprese familiari
- ❖ imprenditori agricoli;
- ❖ imprenditori operanti in tutti i settori;
- ❖ committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico).
- ❖ Gli Enti locali possono impiegare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.

**Attenzione** . Si evidenzia che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al **rapporto diretto** tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

L'utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell'attività di **stewarding in manifestazioni calcistiche** .

### **Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio**

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

❖ **pensionati**

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

❖ **studenti nei periodi di vacanza**

sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Per periodi di vacanza si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

**a)** per vacanze natalizie il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

**b)** per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

**c)** per vacanze estive i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.

❖ **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2009-2010)**

cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

❖ **lavoratori in part-time (anno 2010)**

i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

❖ **altre categorie di prestatori**

inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.

Si precisa che *studenti, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time* possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali.

Gli *studenti* possono, inoltre, essere impiegati nelle Scuole e nelle Università.

❖ **I prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di

un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Le prestazioni occasionali accessorie **non consentono** il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

Di seguito, è possibile consultare schede riepilogative e informazioni relative all'applicazione della normativa nell'ambito agricolo, nei settori del commercio, turismo e servizi, nel settore domestico e per le imprese familiari.

- ❖ Applicazione [ambito agricolo](#)
- ❖ Applicazione settori [commercio, turismo e servizi](#)

Relativamente al settore domestico, si precisa che il lavoro occasionale accessorio è riservato alla collaborazione attivata da committenti privati per esigenze familiari ([Circ. Inps n. 44/2009](#)).

- ❖ Applicazione [imprese familiari](#)

### **Attività lavorative**

In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell'ambito:

- ❖ di lavori domestici;
- ❖ di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
- ❖ dell'insegnamento privato supplementare;
- ❖ di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);
- ❖ in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- ❖ di attività agricole rese a favore di:
  - imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e);
  - imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- ❖ dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nell'ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;
- ❖ della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- ❖ di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- ❖ in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
- ❖ in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009;

- ❖ in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

#### **Limiti economici per il prestatore**

Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a **5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente.**

Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 2009-2010, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di **3.000 euro per anno solare** (da intendersi per il prestatore come netto, pari a 4.000 euro lordi per il committente).

#### **Limiti economici per il committente**

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di **10.000 euro nette, per anno fiscale**, corrispondenti ad un importo lordo di 13.330 euro.